

Delibera n. 6/A

del 26.01.2021

Approvazione convenzione FNOMCeO - OMCeO Modena per il funzionamento del CUG condiviso

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena riunito nella seduta del 26.1.2021:

- in relazione alla questione sollevata da Confintesa Funzione pubblica sulla mancata costituzione dei Comitati unici di garanzia di cui all'art.57 del D. Lgs.165/2001 da parte degli Omceo e della Federazione
- preso atto dell'obbligo degli Ordini di costituire il CUG ex art. 57 del D. Lgs.165/2001 come novellato dall'art.21 della Legge 183/2010
- preso atto della Comunicazione FNOMCeO n.136/2020 con la quale il Consiglio nazionale nella seduta del 18 dicembre 2020 con delibera n.18 ha approvato il "Regolamento per il funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" costituendo presso la FNOMCeO un CUG condiviso a livello nazionale con lo scopo di fornire a tutti gli Omceo che vogliono aderire l'opportunità di avvalersi del Comitato in via di costituzione nel quale prenderanno parte i rappresentanti dei medesimi aderenti selezionati tra coloro che invieranno il proprio curriculum come specificato nella proposta allegata.
- esaminata la proposta di CUG condiviso di seguito riportata

DELIBERA DI ADERIRE

"alla convenzione per il funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" allegata al presente verbale e di inviare la stessa debitamente firmata entro il 31 gennaio p.v. come richiesto dalla Federazione Nazionale che procederà agli adempimenti per la costituzione del Comitato.

PROPOSTA PER UN CUG CONDIVISO TRA LA FNOMCEO E GLI OMCEO TERRITORIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

(art. 57 Decreto Legislativo n. 165/2001)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cecilia d'Addio

PREMESSO CHE:

- La Legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24 novembre 2010, all'art. 21, stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (da qui in poi CUG), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni";
- la Direttiva n.2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche" che sostituisce la direttiva 23 maggio 2007 e aggiorna alcuni indirizzi della Direttiva 4 marzo 2011

sulle modalità di funzionamento dei CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dispone che:

1. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
2. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali;
3. il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
4. per quelle amministrazioni che in ragione delle dimensioni ridotte decidano di costituire un CUG condiviso deve comunque essere garantita la rappresentanza dei lavoratori di ogni ente che ne fa parte;

CONSIDERATO che la FNOMCeO è l'ente che coordina 106 Ordini dei medici e odontoiatri territoriali i quali per circa il 20% sono costituiti di 1 solo dipendente e il 35% per circa 2 dipendenti il 40% tra i 3 e i 4 dipendenti;

PRESO ATTO dell'impossibilità oggettiva di costituire un CUG condiviso secondo le modalità indicate dalle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica con la Direttiva n.2/2020 in quanto non può essere garantita la rappresentanza dei lavoratori di ciascuno dei 106 Ordini che ne fanno parte in considerazione dei numeri dei lavoratori in servizio rispetto al numero degli Omceo che dovrebbero essere rappresentati all'interno del CUG condiviso;

PROPONE QUANTO SEGUE

1. Approvazione del Regolamento per il funzionamento del CUG condiviso tra FNOMCeO e Ordini territoriali
2. Costituzione di un CUG condiviso a livello nazionale presso la FNOMCeO secondo le seguenti istruzioni operative:
 - a) acquisizione da parte delle cinque OO.SS. firmatarie del contratto dell'indicazione del proprio componente effettivo e componente supplente per prendere parte al Comitato unico nazionale;
 - b) raggruppamento su base territoriale dei 106 Omceo secondo lo schema sotto specificato;
 - c) per quanto riguarda i componenti di parte pubblica, rappresentanti dei 106 Omceo territoriali, la Federazione provvederà ad effettuare un avviso di interpello per acquisire la dichiarazione di disponibilità/interesse unitamente al proprio curriculum dei dipendenti degli Omceo convenzionati al fine di effettuare una valutazione comparativa dei curriculum e individuare 4 rappresentanti effettivi e 4 supplenti, uno per ogni collegio distrettuale determinato come di seguito indicato:
 - collegio Zona 1 composto dagli Ordini di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia;
 - collegio Zona 2 composto dagli Ordini di Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Umbria;
 - collegio Zona 3 composto dagli Ordini di Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna;
 - collegio Zona 4 composto dagli Ordini di Molise, Campania, Puglia, Basilicata Calabria e Sicilia.

d) individuazione secondo le modalità sopra evidenziate del componente effettivo e del componente supplente della FNOMCeO ad integrazione del Comitato per conseguire la costituzione paritetica del medesimo Comitato.

CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI FNOMCEO ORDINI TERRITORIALI EX ART. 57 DEL D. LGS. N. 165/2001

TRA

La Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

E

L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena

congiuntamente indicate come le **"Parti"**

VISTO

- il Decreto Legislativo del Capo Provisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233 e s.m.i. istitutivo della Federazione e degli Ordini territoriali;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Testo Unico in materia di Pubblico Impiego", con particolare riferimento all'art. 57;
- il Regolamento per il funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni approvato dal Consiglio nazionale FNOMCeO con delibera n.17 del 18 dicembre 2020;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO CHE

- La Legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24 novembre 2010, all'art. 21, stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (da qui in poi CUG), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni";

- la Direttiva n.2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche” che sostituisce la direttiva 23 maggio 2007 e aggiorna alcuni indirizzi della Direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dispone che:

1. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;

2. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali;

3. il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

4. per quelle amministrazioni che in ragione delle dimensioni ridotte decidano di costituire un CUG condiviso deve comunque essere garantita la rappresentanza dei lavoratori di ogni ente che ne fa parte;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Art.1 – Istituzione del CUG condiviso presso la FNOMCeO

E’ istituito tra le Parti il CUG condiviso per l’OMCEO di Modena ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 – Composizione

Il CUG condiviso ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per il funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dei procedimenti disciplinari è composto dai seguenti componenti:

a. da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative del CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali 2016 - 2018 nel numero di 5 unità (di seguito OO.SS);

b. da un egual numero di rappresentanti della FNOMCeO e degli Ordini suddivisi per collegi come da proposta allegata, che si convenzionano tra di loro, tra i quali il Presidente della FNOMCeO con proprio provvedimento nomina il Presidente del CUG su indicazione dei membri del CUG stesso.

2. Per ogni componente effettivo viene nominato un supplente.

3. La composizione è paritetica, assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi.

Art. 3 Compiti

Al Comitato spettano i compiti e le funzioni così come specificati nell'art.4 del Regolamento su menzionato.

Art. 4 Spese di funzionamento

Per l'operatività del CUG la FNOMCeO mette a disposizione i locali, le attrezzature e i servizi necessari.

Le spese di trasferta vitto e alloggio del membro indicato dall'OMCEO rimangono a carico dell'OMCEO stesso.

Art. 5 – Soggetti aderenti

Alla presente Convenzione potranno aderire tutti gli Ordini territoriali che ne facciano richiesta.

Art. 6 - Durata e decorrenza

La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione e fino alla scadenza del CUG. E' fatta salva la possibilità per l'OMCEO aderente di recedere in qualsiasi momento, previa apposita deliberazione.

Modena, 26 gennaio 2020

Il Presidente dell'OMCEO Modena

Dott. Mauro Zennaro

Il Presidente della FNOMCeO